



Tribunale di Milano
Sezione II civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

Dott. Caterina Macchi	Presidente rel.
Dott. Vincenza Agnese	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta definitiva di concordato preventivo liquidatorio per cessione integrale dei beni ai creditori, depositata da ECHO RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L. (in seguito anche Echo R&D) in data 1 aprile 2022 - nel rispetto del termine ex art. 161 VI comma lf, prorogato dal Tribunale sino al 2 aprile 2022 – ed integrata il 13 giugno 2022,

OSSERVA

Risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

- Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, piazza santa Maria Beltrade n.2 non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 lf di questo Tribunale;
- la domanda di concordato è stata deliberata in ossequio alle previsioni degli artt. 152 e 161 lf (cfr. determina dell'a.u. del 2.11.2021);
- la parte ricorrente, quale imprenditore che esercita un'attività commerciale di produzione, commercio, assistenza tecnica e manutenzione di macchine utensili e che, più precisamente, è stata costituita allo scopo di fornire alle società di ingegneria, in Italia e all'estero, officine di manutenzione e laboratori nella formula chiavi in mano, è soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lf; è provata la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2 lettere a), b) e c), lf;
- la ricorrente versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente sin dal ricorso ex art. 161 VI comma lf.

La proposta rivolta ai creditori prevede:

- I) il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;
- II) il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale ex art. 2751 bis c.c. e del credito privilegiato di Medio Credito Centrale entro il 31 dicembre 2024;
- III) il pagamento dei crediti erariali e previdenziali come da proposta ex art. 182 ter lf
- IV) il pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo per incapacienza dei beni su cui insiste la causa di prelazione, suddivisi in classi, secondo le percentuali che verranno di seguito specificate, secondo tre scadenze temporali indicate nel 31 luglio 2025 (quanto a € 1.000.000), 31 luglio 2026 (quanto a € 1.000.000) e 30 giugno 2027 (quanto a € 1.250.000);
- V) il pagamento dei creditori chirografari originari, suddivisi in classi, entro il 30 giugno 2027.

La suddivisione in classi è così formulata:

Classe I comprendente il credito privilegiato di INPS degradato al chirografo, per il quale è proposto il pagamento nella misura del 22%;

Classe II comprendente il credito privilegiato di INAIL degradato al chirografo, per il quale è proposto il pagamento nella misura del 22%;

classe III comprendente il credito privilegiato degradato al chirografo di ENASARCO per il quale è proposto il pagamento nella misura del 22%;

Classe IV comprendente i crediti privilegiati degradati al chirografo dell'Agenzia delle Entrate, per i quali è proposto il pagamento nella misura del 21,04%;

Classe V comprendente il credito privilegiato degradato al chirografo della Regione Lombardia, per il quale è proposto il pagamento del 20,50%;

Classe VI comprendente i creditori chirografari originari diversi dalle banche ed enti finanziari di cui alla successiva classe VII, per i quali è proposto il pagamento nella misura del 20%;

Classe VII comprendente i creditori chirografari costituiti da banche e istituti finanziari che hanno escusso garanzie di Medio Credito Centrale, per i quali è proposto il pagamento nella misura del 20%.

I criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 161 II comma 1f, la società ha depositato unitamente alla proposta definitiva:

- relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa al 28 febbraio 2022;
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei crediti e delle cause di prelazione;
- relazione ex art. 161, comma 3, 1f, , redatta dal dr. Pier Paolo Pescarmona, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, , comma 3 lettera d), 1f
- relazione ex art. 160 II comma 1f redatta dal dr. Domenico Martiniello, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3 lettera d), 1f che attesta la condizione prevista dalla predetta disposizione, indicando che mediante la liquidazione dell'intero patrimonio la ricorrente potrebbe giungere a soddisfare il 33,83% del credito previdenziale assistito dal privilegio ex art. 2753 c.c., ed attesta ulteriormente che la proposta concordataria prevede la soddisfazione dei crediti fiscali e previdenziali in misura non inferiore a quella conseguibile sul ricavato della liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la causa di prelazione;
- piano dettagliato di adempimento della proposta.

L'apparato documentale è invero ben più ampio, ed offre riscontri al piano che sottende la proposta concordataria, le cui caratteristiche qui si sintetizzano.

L'attivo destinato all'adempimento della proposta è essenzialmente costituito: da due rami di azienda, originariamente affittati a due diverse società 2.11.2021 concessi in affitto a Echoeng s.r.l.; da magazzino, oggetto di stima depositata a corredo della proposta, in relazione al quale è in essere un contratto estimatorio con l'affittuaria dei rami d'azienda; da disponibilità liquide; da crediti commerciali; da finanza esterna messa a disposizione da Devco s.r.l (cfr. dichiarazione sub all. O), controllante della società affittuaria, nella misura di € 3.250.000, secondo un cronoprogramma di scadenze collocate tra il maggio 2024 e il giugno 2027, condizionatamente all'omologa della proposta concordataria entro il 30 giugno 2023 (si veda al riguardo l'atto integrativo della proposta depositato in data 13 giugno 2022 e i relativi allegati). Devco, alle medesime condizioni, si obbliga a mettere a disposizione anche un ulteriore importo fino alla concorrenza di € 200.000, ove esso risulti necessario per assicurare ai creditori chirografari, degradati o originari, il pagamento nelle percentuali oggetto della proposta. Devco ha altresì formulato, alla medesima condizione sopra indicata, proposta irrevocabile per la cessione a proprio favore di un contratto di leasing immobiliare in essere tra Echo R&D e Intesa SanPaolo s.p.a, con pagamento dell'importo di € 201.573,72 e accollo senza diritto di regresso dell'intero

debito maturato e maturando. Il patrimonio proprio della ricorrente è valorizzato in € 2.192.664,10, cui si aggiungono € 3.250.000 di finanza esterna. Il passivo concordatario è pari a € 18.487.265,83.

L'affittuaria Echoeng s.r.l. ha formulato proposta irrevocabile sino al 31.12.2023 di acquisto dei due rami di azienda con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., condizionata all'omologazione del concordato entro il 30.6.2023 (anche a tale riguardo si rinvia all'integrazione e modifica della proposta depositata in data 13.6.2022). La proposta prevede altresì l'accollo del debito maturato da Echo R&D verso i dipendenti alla data del loro trasferimento alle parti affittuarie, pari a € 109.172,97, e il pagamento di un prezzo pari a € 975.827,03 secondo un piano di scadenze collocate tra la firma del contratto e il 30 giugno 2026; con consegna al momento della stipulazione del contratto di una garanzia fideiussoria dell'importo di € 300.000 a parziale garanzia del pagamento del prezzo. L'affittuaria ha formulato altresì una proposta di acquisto (sempre condizionata all'omologa entro il 30 giugno 2023) del magazzino residuo alla data del 20 giugno 2022, per un prezzo pari alla somma dei valori dei singoli beni, come da perizia redatta da esperto incaricato dalla ricorrente, aumentata del 43%.

Alla proposta concordataria sono allegati i contratti di affitto di azienda succedutisi nel tempo e concernenti i rami di azienda in discussione; le offerte formulate dall'affittuaria e dalla sua controllante; una perizia di stima del valore dei rami di azienda, redatta dal prof. Roberto Moro Visconti; il piano industriale dell'affittuaria; il piano industriale 2022-2027 di Devco e una "fairness opinion" sul medesimo piano redatta dal dr. Matteo Maria Renesto.

La proposta indica l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile assicurata a ciascun creditore: trattandosi di un concordato liquidatorio il dettato dell'art. 160 IV comma, L.F. è stato rispettato, in quanto la parte proponente si è obbligata al pagamento di una percentuale minima del 20,50% in favore dei creditori privilegiati degradati al chirografo, e del 20% in favore dei creditori chirografari originari.

Nella relazione ex art. 161 III comma lf il dr. Pescarmona attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano all'esito delle verifiche effettuate con riferimento all'esistenza e alla consistenza delle poste debitorie e delle poste attive, anche a mezzo di circolarizzazione, pronunciandosi motivatamente anche sulla congruità della svalutazione apportata dalla ricorrente alla consistenza dei crediti verso clienti ragionevolmente incassabili; l'esperto ha esaminato il piano industriale dell'affittuaria e di Devco, nonché la perizia sul valore dei rami d'azienda e la fairness opinion sul piano industriale del terzo finanziatore, pronunciandosi motivatamente sull'attendibilità di tali piani industriali, sottoposti a stress test.

La relazione appare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge.

Alla luce delle considerazioni che precedono si dispone l'apertura della procedura concordataria. Occorre altresì, ai sensi dell'art. 163 bis procedere alla apertura di una procedura competitiva con riferimento ai rami d'azienda. Al riguardo il Collegio richiamando il proprio consolidato orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto anche ulteriori rispetto all'offerente già individuato, secondo quanto indicato in dispositivo, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto.

PQM

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Echo Research & Development s.r.l. quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/201;
- 2) delega alla procedura la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) conferma quale commissario giudiziale l'avv. Fabrizio Torcellan, professionista in possesso dei requisiti di cui al novellato art.28 lf;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per il 30 novembre 2022 ore 11 nell'ufficio del giudice delegato, fissando termine sino al 5 luglio 2022 per le comunicazioni di cui all'art. 171 II comma lf da parte del commissario giudiziale;
- 5) stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di € 27.000,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;
- 6) dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 172 lf, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'adunanza dei creditori; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.172 I comma lf. Il commissario giudiziale, fin dall'invio della prima comunicazione, provvederà ad illustrare dettagliatamente ai creditori le modalità di esercizio del diritto di voto, così come disciplinate dall'art.178 lf, chiarendo loro che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 lf;
- 7) dispone che la medesima società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia

informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;

8) ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 lf, nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano, sia sul quotidiano Il Corriere della Sera e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 lf, un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

9) dispone che il commissario giudiziale nominato provveda entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a pubblicare l'invito ad offrire e manifestare interesse all'acquisto dei due rami di azienda oggetto attualmente di affitto con Echoeng s.r.l. per un' offerta al prezzo minimo di € 975.827,03 (garantita da cauzione al 10% del saldo prezzo) e con accollo liberatorio quanto ai crediti dei dipendenti maturati alla data del trasferimento da EchoR&D s.r.l. alle parti affittuarie, pari a € 109.172,97; la pubblicazione dovrà avvenire su IL SOLE 24 ORE, sul Portale delle Vendite Pubbliche (solo ove possibile), oltre che su almeno uno dei seguenti siti: www.astegiudiziarie.it; www.asteannunci.it; www.asteimmobili.it; il commissario invierà altresì idoneo avviso individuale a mezzo PEC a potenziali interessati; attraverso le predette modalità di pubblicizzazione dovrà essere resa nota la modalità di accesso da parte degli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, ad una *data room* messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati rilevanti;

10) dispone che il commissario giudiziale all'esito del periodo temporale di pubblicazione provveda sollecitamente a relazionare il giudice delegato, che ne riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis co. II e segg. LF;

11) riserva in ogni caso al Tribunale la valutazione e la facoltà di scelta della soluzione e dell'offerta economicamente più remunerativa e vantaggiosa per la realizzazione del miglior interesse dei creditori nell'ottica del massimo realizzo competitivo delle entità patrimoniali di cui al precedente punto 9.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Milano il 16 giugno 2022.

Il presidente est.

(dott.ssa Caterina Macchi)